

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1478 del 23/03/2022
Oggetto	Ditta TUSCANIA S.p.A., Via Giardini Sud n. 4603, Serramazzoni (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1542 del 22/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre MARZO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **TUSCANIA S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI SUD, n. 4603 IN COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO).

(RIF. INT. n. 00325610368 / 42)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 5684 del 09/12/2019** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Tuscania S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Sud, n. 4603 in comune di Serramazzoni (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 2912 del 10/06/2021** e la **Determinazione n. 3988 del 09/08/2021** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 09/02/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 21474 del 09/02/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti in un **progetto di ristrutturazione impiantistica**, come richiesto al punto a) della precedente Determinazione n. 3988/2021. In particolare, è prevista la **sostituzione della linea produttiva associata al forno F1 e delle relative pertinenze**, nello specifico:

- I. inserimento di **n. 1 nuova pressa idraulica** con relativo **coloratore a secco**, per cui nell'assetto finale saranno presenti n. 5 presse e n. 5 impianti di colorazione a secco.
Gli effluenti gassosi aspirati dagli impianti saranno convogliati al punto di emissione in atmosfera esistente **E12** (già a servizio di n. 2 presse e movimentazione atomizzato e colorante per atomizzato), senza necessità di modificarne i parametri di funzionamento;
- II. inserimento di **n. 1 nuovo essiccatoio orizzontale a sette piani**, completo di macchina di carico e scarico, per cui nell'assetto finale saranno presenti n. 4 essiccatoi. L'essiccatoio sarà servito dai n. 2 nuovi punti di emissione in atmosfera **E44** ("*camino bilanciamento*", con portata massima di **5.000 Nm³/h** e altezza da terra di 10,5 m) ed **E45** ("*camino aria esausta*", con portata massima di **13.000 Nm³/h** e altezza da terra di 10,5 m);
- III. inserimento di **n. 1 nuova linea di smalteria** comprensiva di stampante digitale, per cui nell'assetto futuro saranno presenti n. 5 linee di smalteria e n. 5 stampanti digitali inkjet.
Per la gestione degli effluenti gassosi, il gestore propone di **riattivare** il punto di emissione in atmosfera **E1**, per il quale era stata comunicata la dismissione, recepita con la Determinazione n. 2912/2021, ma i cui filtro e camino sono ancora fisicamente presenti. E1 sarà quindi riattivata con la denominazione "*n. 1 linea di smalteria e decoratrice digitale inkjet*", coi medesimi parametri di funzionamento precedentemente autorizzati (portata massima di **19.000 Nm³/h**, altezza del punto di emissione di 14 m e durata di funzionamento di **24 h/giorno**);
- IV. inserimento di **n. 1 nuovo forno a rulli monocanale** (forno F1 nuovo), con capacità produttiva di **8.800 m²/giorno**. Nell'assetto finale saranno quindi presenti n. 3 forni (F1 nuovo, F2, F3).
I fumi di cottura saranno espulsi in atmosfera mediante la nuova emissione **E46** "*forno F1 nuovo + forno F2*", con portata massima di **42.500 Nm³/h**, altezza di 15 m e funzionamento di **24 h/giorno**; di conseguenza, il forno esistente F2 sarà scollegato dall'attuale emissione **E9**.
Per E46 il gestore propone i seguenti limiti di concentrazione massima degli inquinanti;
~ **5 mg/Nm³** per "materiale particolare" e "fluoro",
~ **0,5 mg/Nm³** per "piombo",
~ **50 mg/Nm³** per "SOV",
~ **20 mg/Nm³** per "aldeidi",
~ **115 mg/Nm³** per "ossidi di azoto",
~ **500 mg/Nm³** per "ossidi di zolfo".
Al forno F1 nuovo saranno associate anche:
 - l'emissione di emergenza **E47** "*camino principale forno F1 nuovo – emergenza*", con portata massima di **42.500 Nm³/h** e altezza da terra di 10,5 m;
 - l'emissione **E48** "*raffreddamento indiretto forno F1 nuovo*", con portata massima di **14.000 Nm³/h** e altezza da terra di 15 m;
 - l'emissione **E49** "*prima aspirazione raffreddamento finale forno F1 nuovo*", con portata massima di **15.000 Nm³/h** e altezza da terra di 15 m;
 - l'emissione **E50** "*seconda aspirazione raffreddamento finale forno F1 nuovo*", con portata massima di **30.000 Nm³/h** e altezza da terra di 15 m;

- V. inserimento di **n. 1 nuova linea di rettifica a secco**, per cui nell'assetto finale saranno presenti n. 3 linee di rettifica e taglio a secco e n. 2 linee di taglio-squadratura ad umido.
 La linea sarà sottoposta ad aspirazione e i relativi effluenti gassosi saranno convogliati al nuovo punto di emissione **E51 "n. 1 linea di rettifica a secco"**, con portata massima di **26.000 Nm³/h**, altezza da terra di 12 m e durata di funzionamento di **24 h/giorno**; il gestore propone un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" di **19 mg/Nm³**;
- VI. eliminazione di n. 2 linee di scelta, con inserimento di **n. 1 nuova linea di scelta** dotata di polmone e pallettizzatore e di **n. 1 nuova linea di finitura**. Nell'assetto finale saranno quindi presenti n. 4 linee di scelta dotate di pallettizzatore, forni di termoretrazione e incappucciatrici a freddo.

Il gestore coglie inoltre l'occasione per comunicare alcune ulteriori modifiche:

- VII. saranno realizzati interventi sulle aree esterne, in particolare:
 ~ sarà realizzato un **fabbricato da 4.969 m²** da destinare a stoccaggio di materie prime e deposito di rifiuti prodotti internamente;
 ~ sarà ampliato il **piazzale di stoccaggio prodotto finito** per una superficie di 14.300 m².
 In conseguenza di ciò, sia l'area di deposito temporaneo dello scarto cotto prodotto internamente, che l'area di messa in riserva dello scarto cotto ritirato da terzi per il recupero (G10) saranno **spostate** all'interno del nuovo capannone, in area pavimentata;
- VIII. **dismissione** dei punti di emissione in atmosfera:
 - **E9**, attualmente a servizio del forno F2, che sarà però collegato alla nuova emissione E46;
 - **E16, E17 ed E21**, attualmente sospese;
- IX. revisione al ribasso del limite di concentrazione massima di "materiale particellare" per alcune emissioni in atmosfera esistenti, in particolare:
 - per **E12 ed E26**, riduzione da 22 a **19 mg/Nm³**,
 - per **E27**, riduzione da 23 a **18,5 mg/Nm³**,
 - per **E39**, riduzione da 21 a **19 mg/Nm³**,
 - per **E40**, riduzione da 20 a **19 mg/Nm³**,
 - per **E41**, riduzione da 25 a **24 mg/Nm³**,
 - per **E42**, riduzione da 25 a **19 mg/Nm³**;
- X. **incremento** della portata massima di **E35 "forno F3"** dagli attuali 22.500 a **25.000 Nm³/h**.

Infine, il gestore fornisce un quadro aggiornato degli impianti termici (ad uso civile e tecnologico) e dei gruppi elettrogeni di emergenza, confermando che:

- è presente n. 1 unico impianto termico ad uso civile, già esistente, alimentato da metano e con potenza termica nominale pari a 221 kW;
- gli impianti termici ad uso tecnologico nel nuovo assetto sono tutti alimentati da metano e hanno potenza termica nominale complessiva superiore a 1 MW (pari a 55,583 MW);
- sono presenti n. 2 gruppi elettrogeni di emergenza già esistenti, alimentati da gasolio, con potenza termica nominale complessiva inferiore a 1 MW (pari a 856 kW).

Il gestore precisa che:

- la superficie totale dell'area sarà di **197.049 m²** dei quali 36.213 m² coperti, 80.849 m² scoperti impermeabilizzati e 79.987 m² scoperti permeabili;
- le modifiche in progetto non comporteranno un aumento della capacità produttiva massima autorizzata (572 t/giorno);
- per quanto riguarda i consumi energetici, la sostituzione della linea coi nuovi impianti non comporterà variazioni significative dei consumi di energia termica, mentre invece le modifiche in progetto, in particolare l'inserimento della linea di taglio e rettifica a secco, richiederanno un adeguamento della potenza elettrica tramite l'installazione di una nuova cabina elettrica. A questo proposito, l'Azienda precisa che già nella configurazione impiantistica attuale l'infrastruttura

elettrica fornita dal gestore della rete elettrica non risulta sufficiente a coprire le esigenze dell'intero stabilimento, ma in condizioni di normale funzionamento del cogeneratore tale problema non si manifesta, grazie all'autoproduzione. Per questo, in considerazione dei consumi previsti nella configurazione futura, il gestore chiede di poter **utilizzare il cogeneratore anche in caso di fermo dell'atomizzatore** e ritiene che questa modifica non comporti variazioni significative dei consumi energetici rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, in quanto un fermo dell'atomizzatore non può che diminuire i consumi di energia termica.

Complessivamente, considerando che non vi saranno variazioni significative dei consumi di energia termica (gas metano) e che la maggior parte dell'energia elettrica sarà autoprodotta e alla luce dei valori ottenuti nei report AIA, il gestore ritiene che il consumo energetico specifico resterà sempre al di sotto della soglia MTD prevista dalle Linee guida nazionali di settore;

- relativamente alle emissioni in atmosfera, saranno attivati nuovi punti di emissione, ma senza incrementi dei flussi di massa autorizzati;
- in base a quanto sopra riportato in merito al funzionamento del cogeneratore aziendale, il punto di emissione **E43** (“*camino emergenza cogeneratore*”) non sarà più attivo solo in casi di emergenza, ma sarà funzionante sempre quando l'atomizzatore è fermo, per garantire comunque la produzione di energia elettrica; è quindi necessario prevedere per E43 la possibilità di essere in funzione per **24 h/giorno** per una portata massima di **18.000 Nm³/h**. In ogni caso, E43 risulterà attivo **sempre solo in maniera alternativa rispetto ad E41** (“*atomizzatore + cogeneratore*”). Il gestore dichiara che il flusso di massa degli inquinanti associato alle condizioni di funzionamento di E43 invece di E41 risulta inferiore alle condizioni oggi autorizzate;
- per quanto riguarda le emissioni odorigene, l'Azienda intende mantenere inalterato il flusso di massa odorigeno oggi autorizzato, ricalcolando la concentrazione di odore per ciascun punto di emissione, come illustrato nella seguente tabella:

Caratteristiche delle emissioni concentrazione massima ammessa di inquinanti	Situazione attuale				Situazione futura		
	PUNTO DI EMISSIONE E9 – forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E16 – forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E35 – forno F3		PUNTO DI EMISSIONE E35 – forno F3	PUNTO DI EMISSIONE E46 – forno F1 nuovo + forno F3	
Portata massima (Nm ³ /h)	22.000	23.000	22.500		25.000	42.500	
Concentrazione di odore (UO/m ³)	3.000	3.000	3.000	Totale	3.000	3.000	Totale
FLUSSO DI MASSA CONCENTRAZIONE DI ODORE (UO/m ³)	18.333	19.167	18.750	56.250	20.833	35.417	56.250

- l'inserimento della nuova linea di smaltatura non comporterà variazioni significative di prelievi e scarichi idrici, dal momento che le acque dei lavaggi continueranno a confluire alle vasche del depuratore (attualmente inattivo) per essere riutilizzate nel ciclo produttivo per la preparazione dell'impasto, senza preventiva depurazione;
- le acque meteoriche ricadenti sulla copertura del nuovo fabbricato e sull'area di ampliamento del piazzale aziendale saranno convogliate al bacino artificiale tramite lo scarico esistente **S5**;
- le modifiche in progetto non comporteranno variazioni significative relativamente alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Le polveri generate dalla nuova linea di rettifica saranno stoccate in big bag chiusi e collocati sotto una tettoia, per evitare il contatto con l'acqua piovana, e saranno quindi riutilizzate nel ciclo produttivo;
- per quanto riguarda suolo e sottosuolo, non saranno realizzate ulteriori vasche/serbatoi interrati;
- per quanto riguarda il rumore, l'Azienda ha predisposto una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta a partire dalle misure ottenute col collaudo acustico di novembre 2020 e prendendo in esame il punto di misura al confine P3 e i recettori R3 e R4, che risultano i

maggiormente interessati dall'intervento da realizzare. In base ai risultati ottenuti, il tecnico competente incaricato dalla Ditta ha dichiarato che:

- è rispettato il limite di immissione assoluta sia ai confini (punto P3) che presso i recettori;
- è rispettato il limite differenziale presso i recettori sia in periodo diurno che in periodo notturno;
- la differenza di rumorosità attesa nell'assetto futuro rispetto al precedente collaudo risulta pressoché irrilevante.

In ogni caso, vista la complessità dell'intervento in progetto e dei relativi calcoli previsionali, si propone di effettuare un ulteriore collaudo a lavoro ultimati, per verificare in modo più attendibile il rispetto dei limiti;

dato atto che il 02/02/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo col prot. n. 42818 del 15/03/2022;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità massima di produzione, il consumo di materie prime e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

dato atto che, con le precedenti Determinazione n. 2912/2021 e n. 3988/2021 si era già autorizzato in sostanza lo smantellamento dell'intera linea produttiva associata al forno F1, in previsione di un intervento di sostituzione con nuovi impianti, intervento che è di fatto oggetto della comunicazione di modifica del 09/02/2022 in questione. Si prende dunque atto dell'installazione di:

- n. 1 pressa, con relativo coloratore, che sostituisce le n. 2 presse smantellate in precedenza;
- n. 1 essiccatoio orizzontale, che sostituisce i n. 2 essiccatoi smantellati in precedenza;
- n. 1 linea di smalteria, con relativa decoratrice inkjet, che sostituisce le n. 2 linee di smalteria smantellate in precedenza;
- n. 1 forno monocanale, che sostituisce il forno F1 smantellato in precedenza;

preso atto dell'installazione di n. 1 linea di rettifica a secco aggiuntiva, nonché di n. 1 linea di scelta e n. 1 linea di finitura in sostituzione di n. 2 linee di scelta che vengono smantellate;

preso atto degli interventi edilizi previsti in merito all'ampliamento del capannone terre e del piazzale di stoccaggio prodotto finito, con le conseguenti variazioni dei dati di superficie del sito;

preso atto del fatto che l'attivazione della nuova linea di smaltatura non inciderà in maniera degna di nota sul fabbisogno idrico aziendale, dal momento che anche per tale nuova linea le acque di lavaggio saranno raccolte e riutilizzate tal quali nella preparazione dell'impasto ceramico;

valutato positivamente il fatto che l'installazione dei nuovi impianti non comporterà variazioni significative del fabbisogno di energia termica rispetto a quanto già autorizzato in merito all'assetto impiantistico di cui alla Determinazione n. 5684/2019;

preso atto del fatto che nell'assetto futuro il fabbisogno complessivo di energia elettrica dello stabilimento sarà maggiore rispetto a quello relativo all'assetto di cui alla Determinazione n. 5684/2019, per effetto dell'attivazione della nuova linea di rettifica a secco.

A tale proposito, si ritiene possibile accogliere la proposta del gestore di mantenere sempre attivo il cogeneratore aziendale, dal momento che tale modalità operativa consentirà di coprire il fabbisogno aziendale mediante l'autoproduzione di energia elettrica, senza necessità di potenziamenti della fornitura da parte del gestore della rete elettrica.

Si raccomanda, comunque, di limitare il più possibile i periodi di funzionamento del cogeneratore in condizioni di inattività dell'atomizzatore, in modo tale da garantire un ottimale recupero dell'energia termica risultante dalla cogenerazione e quindi massimizzare l'efficienza energetica complessiva dello stabilimento;

preso atto dell'intenzione del gestore di riattivare il punto di emissione in atmosfera **E1**, ponendolo a servizio della nuova linea di smalteria, senza variazioni dei parametri di funzionamento precedentemente autorizzati. A tale proposito, si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **nuove analisi di messa a regime**;

preso atto del fatto che la nuova pressa e il relativo coloratore saranno collegate al punto di emissione in atmosfera esistente **E12** senza necessità di modificarne i parametri di funzionamento. A tale proposito, si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di un' **analisi di messa a regime** al momento dell'attivazione dei nuovi impianti;

preso atto del fatto che il nuovo essiccatoio sarà servito dai punti di emissione in atmosfera **E44** ed **E45** di nuova attivazione. A tale proposito:

- si dà atto che, alla luce di quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e dalla DGR n. 1159/2014, non è necessario prevedere impianti di abbattimento e limiti di concentrazione massima di inquinanti, né l'esecuzione di autocontrolli periodici;
- si ritiene comunque necessario prescrivere l'esecuzione di un' **analisi di messa a regime**, per la verifica del dato di portata massima;

preso atto del fatto che il forno F1 nuovo sarà servito dai punti di emissione in atmosfera **E46**, **E47**, **E48**, **E49** ed **E50**. A tale proposito:

- riguardo E46:
 - si prende atto del fatto che l'emissione in questione riceverà non solo gli effluenti gassosi derivanti dal forno F1 nuovo, ma anche quelli prodotti dal forno F2 esistente;
 - si dà atto che il filtro a tessuto che il gestore propone di installare risulta conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;
 - si prende atto dei valori limite di concentrazione massima degli inquinanti proposti dal gestore, che risultano in linea con le previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e della DGR n. 1159/2014;
 - è necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime**, nonché l'esecuzione di **autocontrolli periodici** a carico del gestore, con cadenze analoghe a quanto già prescritto in AIA per emissioni dello stesso tipo;
- riguardo E47, dal momento che si tratta di un camino di emergenza, non risulta necessario prevedere impianti di abbattimento, né limiti di concentrazione massima di inquinanti, né l'esecuzione di analisi di messa a regime ed autocontrolli periodici a carico del gestore;
- riguardo E48, E49 ed E50, che corrispondono a camini di espulsione di aria di raffreddamento:
 - si dà atto che, in base a quanto previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e dalla DGR n. 1159/2014, non è necessario prevedere impianti di abbattimento, né valori limite di concentrazione massima di inquinanti, né analisi di autocontrollo a carico del gestore;
 - si ritiene comunque necessario prescrivere l'esecuzione di un' **analisi di messa a regime**, per la verifica del dato di portata massima;

preso atto del fatto che la nuova linea di rettifica a secco sarà servita dalla nuova emissione in atmosfera **E51**. A tale proposito:

- si dà atto che il filtro a tessuto che il gestore propone di installare è conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;

- si prende atto del valore limite di concentrazione massima proposto dal gestore per il “materiale particolato”, che risulta ampiamente al di sotto del valore di riferimento previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna e dalla DGR n. 1159/2014;
- è necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime**, nonché l'esecuzione di **autocontrolli a cadenza semestrale** a carico del gestore;

preso atto dell'incremento di portata massima proposto per il punto di emissione in atmosfera esistente **E35**. A tale proposito:

- si dà atto che il filtro a tessuto risulta conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna anche nel nuovo assetto;
- è ritenuto necessario prescrivere l'esecuzione di nuove **analisi di messa a regime**;

preso atto del fatto che, alla luce delle nuove modalità di funzionamento proposte dal gestore per l'impianto di cogenerazione aziendale, il punto di emissione in atmosfera **E43** non sarà più classificato come “camino di emergenza”, ma potrà essere attivo per 24 h/giorno in via ordinaria, quando l'atomizzatore non sarà in funzione. Di conseguenza:

- si confermano i valori limite di concentrazione massima degli inquinanti già prescritti;
- si ritiene necessario prescrivere al gestore l'esecuzione di **analisi di messa a regime**, nonché **autocontrolli a cadenza annuale**;
- si ritiene necessario prescrivere espressamente che **E43 non potrà mai essere attivo contemporaneamente all'emissione E41**;

preso atto dell'intenzione del gestore di dismettere definitivamente i punti di emissione **E9**, **E16**, **E17** ed **E21**, che si provvede pertanto ad eliminare dall'AIA;

valutato positivamente il fatto che le modifiche proposte non comportano un incremento dei flussi di massa autorizzati per gli inquinanti associati alle emissioni in atmosfera aziendali rispetto a quanto già previsto dalla Determinazione n. 5684/2019, anche in virtù della proposta del gestore di ridurre il limite di concentrazione massima di “materiale particolato” per le emissioni in atmosfera esistenti **E12**, **E26**, **E27**, **E39**, **E40**, **E41** ed **E42**. In particolare:

- i flussi di massa di “polveri calde”, “fluoro”, “piombo”, “SOV”, “aldeidi” e “ossidi di azoto” risultano invariati rispetto alla Determinazione n. 5684/2019;
- il flusso di massa di “polveri fredde” risulta leggermente inferiore a quello previsto dalla Determinazione n.5684/2019 (0,09 kg/giorno, corrispondenti allo 0,05%);
- il flusso di massa di “ossidi di zolfo” risulta inferiore a quello previsto dalla Determinazione n.5684/2019 (-30,0 kg/giorno, corrispondenti al 3,4%);
- le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul flusso di massa di “monossido di carbonio”;

ritenendo opportuno richiedere all'Azienda di trasmettere copia del certificato di analisi del primo autocontrollo che sarà eseguito sulle emissioni **E26**, **E27**, **E39**, **E40**, **E41** ed **E42** a seguito del rilascio del presente provvedimento, per confermare il rispetto dei nuovi valori limite;

dato atto che in caso di funzionamento del cogeneratore e della relativa emissione in atmosfera **E43** in assenza di attività di atomizzazione (fermata di **E41**) i carichi inquinanti massimi risultano non superiori a quelli associati alle condizioni “ordinarie” di attività di **E41**, in particolare:

- i flussi di massa di “polveri calde”, “fluoro”, “piombo”, “SOV” e “aldeidi” sono invariati;
- il flusso di massa di “polveri fredde” è più basso (30,816 kg/giorno in meno, pari al 19,0%);
- il flusso di massa di “ossidi di azoto” è più basso (242,88 kg/giorno in meno, pari al 51,6%);
- il flusso di massa di “ossidi di zolfo” è più basso (69,96 kg/giorno in meno, pari al 8,2%);

ritenendo necessario **confermare la periodicità di monitoraggio delle emissioni odorigene prevista in AIA** (trimestrale) per le emissioni in atmosfera associate ai forni di cottura (**E35**)

esistente ed E46 nuova), in considerazione della presenza di problematiche odorigene segnalate da residenti nelle vicinanze della Ditta e sulla base delle evidenze riscontrate nella relazione tecnica e di quanto richiesto dal gestore;

valutato positivamente il fatto che le acque meteoriche ricadenti sulla copertura dell'ampliamento del capannone terre e sull'ampliamento del piazzale di stoccaggio prodotto finito saranno convogliate al bacino artificiale attraverso il punto di scarico S5 (che riceve già acque meteoriche non contaminate) per consentirne il riutilizzo nel ciclo produttivo aziendale;

valutato positivamente il fatto che le modifiche in progetto non determineranno variazioni significative di qualità e quantità di rifiuti prodotti;

valutata positivamente l'intenzione dell'Azienda di spostare al coperto, nell'ampliamento del capannone terre, sia l'area di deposito temporaneo degli scarti cotti prodotti internamente, sia l'area di messa in riserva degli scarti cotti ritirati da terzi. In merito a questi ultimi, è necessario aggiornare di conseguenza l'Allegato II all'AIA (iscrizione SER003 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti");

preso atto degli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico prodotta dall'Azienda e rilevato che, in considerazione della complessità dell'intervento e del fatto che il rispetto dei limiti normativi si evince da un mero calcolo di decadimento per divergenza geometrica, è opportuno che il gestore provveda ad effettuare un **collaudo acustico a lavori ultimati**, per verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. Nel caso in cui si riscontrassero superamenti dei limiti normativi, l'Azienda dovrà effettuare adeguate opere di mitigazione acustica;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 e D3.1.5 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni della procedura Arpae P85017/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.00 del 18/10/2021;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

l'Incaricato di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 5684 del 09/12/2019 e ss.mm.** alla Ditta Tuscania S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Sud, n. 4603 in comune di Serramazzoni (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 1 della Determinazione di AIA è sostituito dal seguente:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di produzione di **572 t/giorno**;

b) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I, le descrizioni dell'assetto impiantistico relative alle fasi di *Pressatura, Essiccazione, Smaltatura e preparazione smalti, Cottura, Taglio e squadratura e Scelta e confezionamento* sono **sostituite dalle seguenti:**

Pressatura

Nel sito sono presenti n. 4 presse, ciascuna provvista di coloratore a secco; a seguito delle modifiche impiantistiche comunicate a febbraio 2022, sarà installata n. 1 nuova pressa, dotata di coloratore a secco, per cui complessivamente saranno presenti n. 5 presse e n. 5 impianti di colorazione a secco.

Essiccazione

Nel sito sono presenti n. 3 essiccatoi; a seguito delle modifiche impiantistiche comunicate a febbraio 2022, sarà installato n. 1 nuovo essiccatoio, per cui ne saranno presenti n. 4 in tutto.

Smaltatura e preparazione smalti

Nel sito sono presenti n. 8 mulini tamburlani per la preparazione smalti, n. 2 linee di colorazione a secco e n. 4 linee di smaltatura, ciascuna dotata di stampante digitale; a seguito delle modifiche impiantistiche comunicate a febbraio 2022, sarà installata n. 1 nuova linea di smaltatura con relativa stampante digitale, per cui ne saranno presenti n. 5 in tutto.

Cottura

Nel sito sono presenti n. 2 forni di cottura; a seguito delle modifiche impiantistiche comunicate a febbraio 2022, sarà installato n. 1 nuovo forno monocanale, per cui complessivamente saranno presenti n. 3 forni.

Taglio e squadratura

Nel sito sono presenti n. 2 linee di taglio e squadratura ad umido e n. 2 linee di rettifica e taglio a secco; a seguito delle modifiche impiantistiche comunicate a febbraio 2022, sarà installata n. 1 nuova linea di rettifica a secco.

Scelta e confezionamento

Nel sito sono presenti n. 5 linee di scelta (ciascuna dotata di pallettizzatore), n. 1 forno di termoretrazione e n. 1 incappucciatrice a freddo; a seguito delle modifiche impiantistiche comunicate a febbraio 2022, saranno smantellate n. 2 linee di scelta esistenti e saranno installate n. 1 nuova linea di scelta e n. 1 nuova linea di finitura.

c) i punti 10 e 11 della sezione D2.2 “comunicazioni e requisiti di notifica” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti:**

10. **Entro 60 giorni dalla messa a regime del nuovo assetto impiantistico comunicato a febbraio 2022**, il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Serramazzoni una **nuova valutazione di collaudo acustico**, redatta ai sensi della DGR n.673/04, al fine di confermare il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.
11. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Serramazzoni **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** eseguito sui punti di emissione in atmosfera **E26, E27, E39, E40, E41 ed E42** a seguito del rilascio del presente provvedimento; tali certificati dovranno essere trasmessi **entro 30 giorni dalla data di campionamento**.

d) la sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – n.1 linea smalteria e decoratrice inkjet	PUNTO DI EMISSIONE E12 – n.3 presse + movimentazione atomizzato e colorante per atomizzato	PUNTO DI EMISSIONE E18 – n. 2 linee smalteria (n°3 + n°4) + decoratrici inkjet + n.8 mulini tamburlani macinazione smalti
Messa a regime	---	§	§	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	19.000	29.000	24.000
Altezza minima (m)	---	14	14	14
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	19	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata e polveri)	semestrale (portata e polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

§ si veda quanto previsto ai successivi punti **D2.4.4** e **D2.4.5**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E19 – essiccatoio forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E20 – raffreddamento forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E22 – by-pass emergenza forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E23 – essiccatoio preforno F2
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	5.000	30.000	20.000	4.000
Altezza minima (m)	---	13	9	9	9
Durata (h/g)	---	24	24	---	saltuaria gg/anno, 24 h/g
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E24 – raffreddamento forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E25 – saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E26 – n.2 presse e scarico silos	PUNTO DI EMISSIONE E27 – carico silos e buca atomizzato
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime #	a regime #
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	10.000	1.800	37.750	18.430
Altezza minima (m)	---	9	7	12	12
Durata (h/g)	---	24	2	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	10	19	18,5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	---	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	5	---	---
Monossido di Carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017 ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	10	---	---
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	annuale (portata, polveri, NO _x , CO)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E28 – n.2 linee smalteria	PUNTO DI EMISSIONE E29 – essiccatoio 4, punto 1 (EAU)	PUNTO DI EMISSIONE E30 – essiccatoio 4, punto 2 (EAU)	PUNTO DI EMISSIONE E31 – essiccatoio 4, punto 3 (STAB)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	22.815	9.050	9.050	7.650
Altezza minima (m)	---	12	14	14	14
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	---	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 *	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E32 – essiccatoio 5, punto 1 (EAU)	PUNTO DI EMISSIONE E33 – essiccatoio 5, punto 2 (EAU)	PUNTO DI EMISSIONE E34 – essiccatoio 5, punto 3 (STAB)	PUNTO DI EMISSIONE E35 – forno F3
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	9.050	9.050	7.650	25.000
Altezza minima (m)	---	14	14	14	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E32 – essiccatoio 5, punto 1 (EAU)	PUNTO DI EMISSIONE E33 – essiccatoio 5, punto 2 (EAU)	PUNTO DI EMISSIONE E34 – essiccatoio 5, punto 3 (STAB)	PUNTO DI EMISSIONE E35 – forno F3
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	---	---	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	---	---	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	---	---	5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	---	---	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	---	---	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	---	115
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	---	---	450 *
Concentrazione di odore (UO/m ³)	UNI EN 13725:2004	---	---	---	3.000 **
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** il valore specificato è da intendersi come **valore guida**; in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.21**.

§ si veda quanto previsto ai successivi punti **D2.4.4** e **D2.4.5**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E36 – camino emergenza forno F3	PUNTO DI EMISSIONE E37 – raffreddamento indiretto forno F3	PUNTO DI EMISSIONE E38 – raffreddamento finale forno F3	PUNTO DI EMISSIONE E39 – n.2 linee taglio e rettifica a secco
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime #
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	22.500	28.900 *	58.000 *	52.650
Altezza minima (m)	---	11	11	11	12
Durata (h/g)	---	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	---	---	19
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	---	---	5 **
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	semestrale (portata, polveri)

* la portata indicata si può ridurre anche fino ad azzerarsi a seconda dei recuperi di calore attivi.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E40 – pulizia pneumatica rep. linee forno F3	PUNTO DI EMISSIONE E41 – atomizzatore + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E42 – aspirazione reparto macinazione
Messa a regime	---	a regime #	a regime #	a regime #
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	1.055	91.000	34.000
Altezza minima (m)	---	10	27	15
Durata (h/g)	---	24	24 ***	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	19	24	19
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	5 *	5 *	5 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	130	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	35 **	---
Monossido di Carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	175	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x , CO)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** le emissioni **E41** ed **E43** possono funzionare **esclusivamente in maniera alternata**.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E43 – camino cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E44 – camino bilanciamento essiccatoio WEO-7P	PUNTO DI EMISSIONE E45 – camino aria esausta essiccatoio WEO-7P
Messa a regime	---	§	§	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	18.000	5.000	13.000
Altezza minima (m)	---	12	10,5	10,5
Durata (h/g)	---	24 ***	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	50	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	95 **	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	15 * **	---	---
Monossido di Carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	240 **	---	---
Impianto di depurazione	---	catalizzatore	---	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale (portata, polveri, NO _x , CO)	---	---

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** valore riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi del **15%**.

*** le emissioni **E41** ed **E43** possono funzionare **esclusivamente in maniera alternata**.

§ si veda quanto previsto ai successivi punti **D2.4.4** e **D2.4.5**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E46 – forno F1 nuovo + forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E47 – camino emergenza forno F1 nuovo	PUNTO DI EMISSIONE E48 – raffreddamento indiretto forno F1 nuovo
Messa a regime	---	§	§	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	42.500	42.500	14.000
Altezza minima (m)	---	15	10,5	15
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5	---	---
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	0,5	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	5	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A ; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	20	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	115	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 *	---	---
Concentrazione di odore (UO/m ³)	UNI EN 13725:2004	3.000 **	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	---	---

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** il valore specificato è da intendersi come **valore guida**; in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.21**.

§ si veda quanto previsto ai successivi punti **D2.4.4** e **D2.4.5**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E49 – prima aspirazione raffreddamento finale forno F1 nuovo	PUNTO DI EMISSIONE E50 – seconda aspirazione raffreddamento finale forno F1 nuovo	PUNTO DI EMISSIONE E51 – n.1 linea rettificazione a secco
Messa a regime	---	§	§	§
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	15.000	30.000	26.000
Altezza minima (m)	---	15	15	12
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	---	---	19
Silice libera cristallina (mg/Nm ³)	UNI 11768:2020	---	---	5 *
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	semestrale (portata, polveri)

§ si veda quanto previsto ai successivi punti **D2.4.4** e **D2.4.5**.

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti

di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l’esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un’altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. Si prende atto degli interventi effettuati dal gestore sulle emissioni E13, E14, E15 ed E23 per consentire l'esecuzione di corrette misure del valore di "portata" e degli interventi effettuati sull'emissione E24 per dotarlo di adeguate strutture e idoneo punto di misura/campionamento, dichiarati nella comunicazione del 20/09/2011, in particolare:
 - relativamente alle emissioni in atmosfera E13, E14, E15 ed E23 l'Azienda ha predisposto un foro di campionamento di diametro di 20 mm (adeguato per il rilievo del valore di portata), ma non è stato possibile installare il bocchettone filettato internamente di 3 pollici di diametro, in quanto, essendo il condotto realizzato in "lamierino" di piccolo spessore, risulta difficoltoso fissare tale bocchettone;
 - relativamente all'emissione E24, l'Azienda ha predisposto il punto di misura con bocchettone filettato internamente di 3 pollici di diametro, nonché il relativo accesso con scala nautica di 3 m circa di altezza, ma non è stato realizzato un ballatoio, in considerazione della modesta altezza del punto, del fatto che non si rende necessario sistemare attrezzatura in quota per effettuare il rilievo del valore di portata, della difficoltà tecnica di realizzare un ballatoio in tale posizione e della possibilità di operare in sicurezza ancorandosi mediante un adeguato imbraco alla scala suddetta. A questo riguardo, visto il parere favorevole espresso in data 30/11/2011 da ARPA di Modena – CTR, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 104448/8.1.7.42 del 01/12/2011, a parziale deroga di quanto previsto al precedente punto 2, si precisa che le soluzioni realizzate dalla Ditta risultano accettabili.

4. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Serramazzoni.

5. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Serramazzoni i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente alle emissioni **E1, E43, E46 ed E51** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente alle emissioni **E12, E35, E44, E45, E48, E49 ed E50** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime degli impianti.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

6. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.

7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei

rilevi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTIE ANOMALIE

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile), in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

12. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;

- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:

- I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
- II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
- III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R.

152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 5 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

14. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
16. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
 17. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
 18. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto

dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

19. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
20. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
21. La verifica del rispetto del "**valore obiettivo**" di emissione delle sostanze odorigene fissato per le emissioni in atmosfera **E35** ed **E46** deve essere ripetuta periodicamente con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) in concomitanza con i monitoraggi periodici previsti per gli altri inquinanti nel piano di monitoraggio delle medesime emissioni (per E46 a partire dalla data di messa a regime). Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, sia in termini di *flusso di odore*.

Il valore di concentrazione di odore deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione; in caso di suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data **comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari**, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli.

I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore in ouE/m^3 a partire dalla data di messa a regime di E46 devono essere comunicati e presentati ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data dell'ultimo campionamento**, con un'apposita **relazione tecnica** riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportati, oltre ai valori di concentrazione e flusso di odore, anche le seguenti informazioni:

- portate emissive delle emissioni,
- metratura di piastrelle prodotte al giorno ($m^2/giorno$),
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati,

in modo tale da permettere la verifica del rispetto nel tempo del valore obiettivo fissato per le emissioni E35 ed E46.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta

dell’Azienda, l’Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all’adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intende adottare.

- e) la sezione D3.1.5 “Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata dell'emissione e concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della sezione D2.4	triennale	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	continua	triennale	elettronica o cartacea	---
Δp di pressione filtri fumi forni e atomizzatori	controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	giornaliera	triennale	cartacea su rullini	annuale
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	triennale	---	---
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	triennale con verifica certificati analisi	elettronica o cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo in alternativa di: - parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri - sistemi di rilancio automatico delle polveri	mensile per E8, giornaliera per gli altri impianti	triennale	---	---

- f) i punti b) e d) della sezione C “Sezione prescrittiva” dell’Allegato II sono **sostituiti dai seguenti:**

b) il gestore è tenuto ad effettuare l’attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA trasmessa il 15/10/2019, come modificata con la comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA trasmessa il 07/07/2021 e la **successiva comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa il 09/02/2022**, per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;

d) i rifiuti devono essere stoccati conformemente a quanto indicato nella **planimetria denominata “Planimetria emissioni in atmosfera e rifiuti aziendali – stato di progetto” trasmessa il 09/02/2022 con la comunicazione di modifica non sostanziale AIA**, in particolare:

- I. i rifiuti identificati col codice **EER 08.02.02** (*fanghi acquosi contenenti materiali ceramici*) nell’area in cemento armato denominata “G21” in prossimità del depuratore aziendale nello Stabilimento 1;

- II. i rifiuti identificati col codice **EER 08.02.03** (*sospensioni acquose contenenti materiali ceramici*) nella vasca interrata in cemento armato da 75 m³ situata nel reparto macinazione impasti;
- III. i rifiuti identificati col codice **EER 10.12.01** (*residui di miscele di preparazione non sottoposte a trattamento termico*) nell'area in cemento armato denominata "G8" nel "magazzino terre" dello Stabilimento 1;
- IV. i rifiuti identificati col codice **EER 10.12.03** (*polveri e particolato*) nell'area in cemento armato denominata "G23" nel "magazzino terre" dello Stabilimento 1;
- V. i rifiuti identificati col codice **EER 10.12.08** (*scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione – sottoposti a trattamento termico*) **nell'area in cemento armato denominata "G10" nel "magazzino terre" dello Stabilimento 1;**
- VI. i rifiuti identificati col codice **EER 10.12.99** (*rifiuti non specificati altrimenti – rottami ceramici crudi con o senza smalto crudo*) nell'area in cemento armato denominata "G19" del "magazzino terre" dello Stabilimento 1.

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 5684 del 09/12/2019 e ss.mm.**;
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 5684 del 09/12/2019 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto alla Ditta Tuscania S.p.A. e al Comune di Serramazzoni tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Frignano;
- **di informare** che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.